

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 03/24/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con tempestivo ricorso diretto alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il sig. Pe. Sa., esercente un'attività di "servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere" - si opponeva all'avviso di accertamento n. R1UH2O, emesso dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di MILANO -, con cui per l'anno d'imposta 2004 veniva rettificato il reddito dichiarato con contestuale determinazione di un maggiore imponibile ai fini Irpef, addizionale regionale, contributi Inps, Irap ed Iva, con conseguenti maggiori tributi accertati, per un importo di euro 25.004,00, oltre sanzioni ed interessi. L'accertamento scaturiva dall'applicazione degli studi di settore mediante l'utilizzo del prodotto informatico GE RI CO.

Il contribuente veniva convocato per l'instaurazione del contraddittorio per una eventuale definizione con adesione, che non veniva raggiunta, per cui l'Ufficio aveva proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento.

La parte ricorrente nel ricorso contestava i criteri adottati per la determinazione presuntiva dei maggiori ricavi emersi con l'applicazione dello studio di settore e chiedeva, contestualmente, l'annullamento dell'atto impugnato. L'Ufficio si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento, emesso con riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di studi di settore. La Commissione adita, con sentenza n. 223/12/10 del 5.7.2010 respingeva il ricorso e compensava le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente, eccependo - come già dedotto in primo grado - il difetto di motivazione dell'accertamento e, nel merito chiedeva la conferma del reddito dichiarato.

L'Ufficio si costituiva chiedendo la conferma dell'avviso di accertamento con vittoria delle spese di giudizio. Il Collegio osserva che il ricorso agli studi di settore serve all'Ufficio per assolvere l'onere della prova. Il valore della presunzione legale può essere a base dell'accertamento senza che gli Uffici debbano fornire altra dimostrazione. L'uso degli studi di settore è sufficiente - ope legis - ad assolvere l'onere della prova gravante sull'Ufficio. Una volta assolto, in tal modo, l'onere della prova, la necessità di dare una prova contraria si sposta sul contribuente; per questo si afferma che gli strumenti in esame "invertono l'onere della prova". La prova contraria da parte del contribuente può essere data con qualsiasi argomentazione, salvo ad essere valutata dal giudice convincente o meno. Appaiono infondati i dubbi sulla legittimità costituzionale degli studi di settore, basati su indici e coefficienti presuntivi di reddito, considerato che nessun limite è posto alla prova della sussistenza degli elementi e delle circostanze di fatto su cui si basa l'accertamento. Il contribuente può, quindi, addurre qualsiasi circostanza e tutte le caratteristiche della propria specialità per confermare la congruità dei dati dichiarati (ridotta capacità lavorativa per malattia, per età avanzata, crisi di settore, peculiarità dell'esercizio rispetto ai codici generici di attività, predisposti dal Ministero, ecc.)

L'ammontare dei redditi accertati in base agli studi di settore ha, quindi, sul piano giuridico, valore di presunzione legale relativa. I contribuenti, tuttavia, potranno contrastare con qualsiasi mezzo, come s'è detto, il risultato dell'accertamento. Sulla base di queste considerazioni, si possono riassumere le seguenti considerazioni:

- l'accertamento induttivo presuntivo, fondato sugli studi di settore (art. 62 sexies, 3 comma del D.L. 331/93, convertito con legge n. 427/1993) costituisce una presunzione legale relativa;

- per effetto del richiamo all'art. 39,co. 1 lett.D del DPR 600/73, contenuto nel menzionato decreto legislativo, esso costituisce un accertamento analitico e il maggiore ricavo, risultante dall'applicazione degli studi di settore costituisce una presunzione grave, precisa e concordante a favore dell'Amministrazione. Il che comporta, allo stesso tempo, l'inversione dell'onere della prova. Il contribuente può dimostrare all'Ufficio (in sede di definizione per adesione) e al Giudice (in sede contenziosa), con qualsiasi documento o argomentazione, l'infondatezza del reddito accertato.

Nel caso in esame, il contribuente non ha argomentato ne' ha addotto concreti elementi di prova al fine di assolvere all'onere della prova. Ne consegue che l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'Ufficio in euro 1.500,00.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00.